



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7.12.2018)

DECRETO

N. 101

IN DATA 30/12/2020

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 - Regolamento applicativo della L.R. 30/2002 sulla Tutela della Salute Mentale. Sentenze Tar Molise nn. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. Determinazioni.

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Carla SEVERINO)

**Il Direttore del Servizio
Programmazione Rete dei Soggetti
Deboli, dell'Integrazione Socio
Sanitaria e della Riabilitazione**
(Dott.ssa Marina PREZIOSO)

Il Direttore Generale per la Salute
(Dott.ssa Lolita GALLO)

Il Sub Commissario ad Acta
(Dott.ssa Ida GROSSI)



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 7.12.2018)

DECRETO

N. 101

IN DATA 30/12/2020

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 - Regolamento applicativo della L.R. 30/2002 sulla Tutela della Salute Mentale. Sentenze Tar Molise nn. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. Determinazioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

Dato Atto che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Sub commissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

Richiamato l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

Visto il Decreto Commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

Dato Atto del "Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018";

Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 833 s.m.i. "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il DPCM 8 agosto 1985 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833"

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e ss.mm.ii.;

Richiamato il D.P.R. 14 gennaio 1997 *"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitarie"*;

Visto il Patto per la Salute 2019-2021 di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."*;

Atteso che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e ss.mm.ii.;

Richiamati, in materia di salute mentale, i seguenti documenti:

- il Progetto obiettivo "Tutela Salute Mentale 1998-2000", approvato con DPR 1° novembre 1999, che individua la residenza terapeutico-riabilitativa e socio-riabilitativa tra i servizi essenziali costitutivi del Dipartimento di Salute Mentale;
- il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 e recepito dalla Regione Molise con DGR del 24 febbraio 2014, n. 83, che prevede, tra i suoi obiettivi, di affrontare la tematica della residenzialità psichiatrica proponendo specifiche azioni mirate a differenziarne l'offerta per livelli di intensità riabilitativa e assistenziale al fine di migliorare i trattamenti e ridurre le disomogeneità;
- il Documento sulle strutture residenziali psichiatriche sancito dalla Conferenza Unificata con l'Accordo del 17 ottobre 2013 (Rep. Atti n. 116/CU), recepito dalla Regione Molise con DGR del 18 marzo 2014, n. 109, che classifica le strutture residenziali psichiatriche sia per il livello di intervento terapeutico-riabilitativo sia per il livello di intensità assistenziale offerto;

Dato Atto che le prestazioni previste in detto Documento sono prevalentemente riconducibili alle tipologie di assistenza riabilitativa e terapeutica erogate dalle Strutture residenziali di cui alla lettera C) del paragrafo 16.2 "Area territoriale: Centro di Salute Mentale" del Regolamento applicativo della LR n.30/2002 poiché sono strutture extraospedaliere "in cui si svolge una parte del programma terapeutico-socio-riabilitativo [...] con lo scopo di offrire una rete di rapporti ed opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative" e "risocializzanti volte al recupero funzionale e sociale del paziente con l'obiettivo finale del reinserimento sociale e lavorativo";

Vista la Legge Regionale n. 30 del 2002 *"Tutela della salute mentale"*;

Richiamate le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 1 del 26 gennaio 2004: *"Regolamento applicativo della legge regionale n.30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A."*, con particolare riferimento all'art. 19 rubricato: "Tariffe per le attività riabilitative e territoriali", ai sensi del quale: *"Le competenze (aggiornate, a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno, in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) che le Aziende ASL devono erogare per 1° anno 2003 in favore delle Cooperative Sociali o loro Consorzi per la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali e per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di Assistenza territoriale, sono così regolamentate (...)"*;

Richiamate, altresì, le Deliberazioni di Giunta Regionale 20 giugno, n. 788 e 21 aprile 2006, n. 502 *"Regolamento regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 (Regolamento applicativo della L. R. 30/2002 sulla Tutela della Salute Mentale) Rideterminazione delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali psichiatriche regionali"* con cui, in applicazione del citato regolamento regionale n. 1/2004, si è provveduto, rispettivamente, a rideterminare le predette tariffe a far data dal 1° gennaio 2005 e a far data dal 1° gennaio 2006, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice FOI calcolato dall'ISTAT;

Visto il DCA n. 30 del 3 maggio 2017 - *"Tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche. Ordinanze Tar Molise nn. 112/2016, 119/2017 e 120/2017"*, con cui si è provveduto, anche in ottemperanza a quanto statuito nelle Ordinanze TAR Molise nn. 112/2017, 119/2017 e 120/2017, all'adeguamento delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali

psichiatriche, mediante l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno 2007 all'anno 2016;

Evidenziato che, successivamente, le Strutture interessate hanno proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensiva, del DCA n. 30/2017, sostenendo che lo stesso rappresentasse un adempimento solo parziale del *decisum* giurisdizionale;

Viste le Sentenze nn. 360/2018 e 371/2018, rispettivamente rese sul ricorso giurisdizionale R.G. n. 232/2016, proposto dalla Società Cooperativa Sociale "Vittorio Bachelet" contro la Regione Molise et al., e su ricorso giurisdizionale R.G. n. 233/2016 proposto dalla Società Cooperativa Sociale "S.C.S.A.I.M.H.A" et al. contro la Regione Molise et al., con cui il Tar Molise si è pronunciato definitivamente dichiarando che <<il DCA n. 30/2017 è dunque illegittimo nella parte in cui ha operato il ricalcolo in violazione del criterio normativo indicato all'art. e pertanto la Regione dovrà sul punto rideterminarsi rinnovando le operazioni contabili nel rispetto del criterio direttivo indicato in motivazione. (...) Ed infatti l'art. 19 prima parte, nel prevedere il meccanismo di adeguamento all'indice ISTAT si riferisce alla disciplina delle competenze tout court, dovute cioè sia per le "Strutture Residenziali ad alta attività terapeutica socio-riabilitativa - Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP)"- disciplinate al punto 19.1- che per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale per 12 ore giornaliere" -disciplinate al punto 19.2.>> concludendo, nello specifico, che <<il decreto commissariale n. 30/2017 va dichiarato illegittimo nella parte in cui ha omesso di aggiornare "a partire dal 1° gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.>>;

Sottolineato che nei citati provvedimenti giudiziari nn. 360/2018 e 371/2018, il Tar Molise ha evidenziato, tra l'altro, che <<l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa (se occorra o meno la formale sottoscrizione del contratto di budget di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92) e di quelli impeditivi opposti dalla difesa della ASREM (eccezioni di prescrizione ecc...) compresa la riserva di azione a titolo di indebito oggettivo prospettata dalla ASREM – si riferiscono infatti a situazioni di diritto soggettivo che non intercettano l'esercizio di poteri pubblici, la cui cognizione deve pertanto essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (...) Alla luce delle considerazioni che precedono i motivi aggiunti devono essere accolti in parte con esclusione delle domande relative al materiale pagamento degli importi dovuti a titolo di aggiornamento tariffario da parte della ASREM su cui deve essere declinata la giurisdizione in favore della cognizione del giudice ordinario>>;

Rilevato, pertanto, che in relazione specifica alle domande relative al materiale pagamento degli importi dovuti a titolo di aggiornamento tariffario da parte dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, il Tar Molise ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di pagamento della ricorrente e sulle contrapposte eccezioni della A.S.Re.M., indicando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione presso cui la domanda di pagamento potrà essere riassunta a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 11 c.p.a.;

Viste, altresì, le Sentenze nn. 4100 e 4099/2019 con cui il Consiglio di Stato, a seguito di appello proposto dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.Re.M., per la riforma delle predette Sentenze nn. 360/2018 e 371/2018, ha respinto l'appello, confermando le sentenze impugnate;

Richiamate, ulteriormente, le sentenze nn. 204/2018, 208/2018, 224/2018, rese, rispettivamente, sui ricorsi R.G. nn. 81/2020, 82/2020, 133/2020 proposto dalle diverse Cooperative Sociali per l'ottemperanza delle succitate sentenze TAR Molise nn. 360/2018 e 371/2018, con cui il Tar Molise, confermando la posizione precedentemente assunta, si è così pronunciato accogliendo il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Molise e alla struttura commissariale di provvedere all'esecuzione delle sentenze Tar Molise nn. 360/2018 e 371/2018 nel termine ultimativo di 120 giorni dalla comunicazione delle stesse o dalla notifica se anteriore;

Rilevato, inoltre, che le citate sentenze nn. 204/2018, 208/2018, 224/2018, in ordine al materiale pagamento degli importi, hanno evidenziato che <<Occorre precisare, infine, che l'ottemperanza ha ad oggetto titoli che sono relativi all'attività provvedimentale dell'Amministrazione, in relazione alla rideterminazione delle tariffe (in parte, malamente operata con il decreto commissariale n. 30/2017), non recando gli stessi alcuna condanna alla corresponsione delle somme non percepite in conseguenza del mancato corretto adeguamento tariffario. Sulle domande di pagamento, infatti, questo Tar ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario ("Quanto infine alle contrapposte domande reciprocamente proposte dalla ricorrente (domanda di pagamento nei confronti della ASREM delle somme successivamente

stanziare dalla Regione Molise a titolo di aggiornamento ISTAT) e dalla ASREM (allegazione di fatti impeditivi al pagamento), ad un più approfondito esame della causa petendi va dichiarato il difetto di giurisdizione atteso che le contestazioni hanno ad oggetto un diritto di credito, quello della struttura ricorrente a vedersi corrispondere l'aggiornamento tariffario dovuto a fronte della prestazioni assistenziali erogate su richiesta dalla locale ASREM).

Nell'assenza di un titolo di condanna al pagamento delle somme non percepite in conseguenza del mancato corretto adeguamento tariffario non può quindi trovare applicazione l'art. 112, comma 3, cod. proc. amm., con la conseguente inammissibilità della domanda di condanna delle Amministrazioni al pagamento di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza e sino al soddisfo, per l'assenza di un valido titolo presupposto legittimante l'azione di ottemperanza.>>;

Rilevata la necessità, in ragione di quanto rappresentato, di ottemperare le recenti Sentenze Tar Molise nn. 204/2020, 208/2020, 224/2020, provvedendo a dare esecuzione alle Sentenze Tar Molise nn. 360/2018 e 371/2018;

Richiamata la nota della Direzione Generale A.S.Re.M. acquisita in atti al prot. n. 184278/2020 del 30 novembre 2020 con cui, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata con nota prot. n. 179346 del 19.11.2020 ha, comunicato, tra l'altro, le tariffe giornaliere applicate per le attività rivolte ad utenti psichiatrici svolte dalle Comunità di Riabilitazione Sociale ricorrenti;

Ritenuto necessario, in ottemperanza alle citate Sentenze Tar Molise nn. 204/2020, 208/2020, 224/2020 e in ragione di tutto quanto premesso:

- provvedere all'esecuzione delle Sentenze Tar Molise nn. 360/2018 e 371/2018 e, pertanto:
 - ✓ prendere atto della illegittimità del Decreto Commissariale n. 30/2017 nella parte in cui, in relazione al disposto adeguamento delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, mediante l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno 2007 all'anno 2016:
 - ha operato il ricalcolo in violazione del criterio normativo indicato all'art.19 (la rivalutazione in relazione all'indice ISTAT deve essere operata 'ogni anno' a partire dal 2004 e la tariffa, come annualmente rivalutata, costituisce la base di computo della annualità successiva);
 - ha omesso di aggiornare "a partire dal 1° gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
 - ✓ rinnovare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 1/2004, le operazioni contabili relative all'adeguamento tariffario per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, operando la rivalutazione capitalizzata, al netto dell'IVA, utilizzando i coefficienti di rivalutazione monetaria calcolati sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto della rivalutazione già operata, per gli anni 2005 e 2006, con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
 - ✓ aggiornare "a partire dal 1° gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa, operando la rivalutazione capitalizzata, al netto dell'IVA, utilizzando i coefficienti di rivalutazione monetaria calcolati sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto delle predette Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
- approvare, a tal fine, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato **A**), recante "Sentenze Tar Molise nn. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. Adeguamento tariffario" che dispone l'adeguamento tariffario per le annualità 2004-2019;
- rappresentare che il presente provvedimento è finalizzato alla ottemperanza per titoli relativi alla mera rideterminazione delle tariffe in qualità di attività provvedimento della Pubblica amministrazione (cfr. Sent. Tar Molise nn. 204/2020, 208/2020, 224/2020);
- trasmettere il presente provvedimento all'A.S.Re.M.

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

- provvedere all'esecuzione delle sentenze Tar Molise nn. 360/2018 e 371/2018 e, pertanto:
 - ✓ prendere atto della illegittimità del Decreto Commissariale n. 30/2017 nella parte in cui, in relazione al disposto adeguamento delle tariffe per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, mediante l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dall'anno 2007 all'anno 2016:
 - ha operato il ricalcolo in violazione del criterio normativo indicato all'art.19 (la rivalutazione in relazione all'indice ISTAT deve essere operata 'ogni anno' a partire dal 2004 e la tariffa, come annualmente rivalutata, costituisce la base di computo della annualità successiva);
 - ha omesso di aggiornare "a partire dal 1 gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa all'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
 - ✓ rinnovare, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Regionale n. 1/2004, le operazioni contabili relative all'adeguamento tariffario all'indice ISTAT per le attività riabilitative e territoriali delle strutture residenziali psichiatriche, operando la rivalutazione capitalizzata con cadenza annuale a partire dal 2004, tenuto conto della rivalutazione già operata, per gli anni 2005 e 2006, con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
 - ✓ aggiornare in relazione all'indice ISTAT dei prezzi al consumo "a partire dal 1° gennaio 2004 e poi ogni anno" la tariffa prevista per le Strutture Residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa, tenuto conto delle predette Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 788/2005 e 502/2006;
- approvare, a tal fine, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato **A**), recante "Sentenze Tar Molise nn. 360/2018, 371/2018, 204/2020, 208/2020, 224/2020. Adeguamento tariffario" che dispone l'adeguamento tariffario per le annualità 2004-2019, in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, come da tabella ISTAT "Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente";
- rappresentare che il presente provvedimento è finalizzato alla ottemperanza per titoli relativi alla mera rideterminazione delle tariffe in qualità di attività provvedimento della Pubblica amministrazione (cfr. Sent. Tar Molise nn. 204/2020, 208/2020, 224/2020);
- trasmettere il presente provvedimento all'A.S.Re.M.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del punto 6 della Direttiva adottata con deliberazione di Giunta Regionale del 1° agosto 2014, n. 376.

Il presente decreto, composto da n. 6 pagine e da n. 1 allegato, sarà pubblicato sul BURM e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

Dott. Angelo Giustini



Strutture Residenziali ad alta attività terapeutico socio riabilitativa		
Anno	Indice ISTAT	Retta adeguata (incluso importo per la riabilitazione) Importo in €
2006		*113,42 €
2007	1,70%	115,35 €
2008	3,20%	119,04 €
2009	0,70%	119,87 €
2010	1,60%	121,79 €
2011	2,70%	125,08 €
2012	3,00%	128,83 €
2013	1,10%	130,25 €
2014	0,20%	130,51 €
2015	-0,10%	130,38 €
2016	-0,10%	130,25 €
2017	1,10%	131,68 €
2018	1,10%	133,13 €
2019	0,50%	133,79 €

Strutture Residenziali a media attività terapeutico socio riabilitativa		
Anno	Indice ISTAT	Retta+riabilitazione
2006		*46,40 €
2007	1,70%	47,19 €
2008	3,20%	48,70 €
2009	0,70%	49,04 €
2010	1,60%	49,82 €
2011	2,70%	51,17 €
2012	3,00%	52,70 €
2013	1,10%	53,28 €
2014	0,20%	53,39 €
2015	-0,10%	53,34 €
2016	-0,10%	53,28 €
2017	1,10%	53,87 €
2018	1,10%	54,46 €
2019	0,50%	54,74 €

*Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 21.04.2006.